



TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1297/2014** promossa da:

nato a Maranda, Sedhoiu (Senegal),

con il patrocinio dell'avv. CAMPOCHIARO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore;

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE CENTRALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

CONVENUTO CONTUMACE

Il Giudice dott. Cristiana Delfa,
a scioglimento della riserva precedentemente assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, in data 31.1.2014, il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del 6.12.2013 notificato il 17.1.2014, chiedendo di accertare il proprio diritto a vedersi accordare lo stato di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007, ovvero in subordine un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 5, comma VI, D.Lgs 286/1998;

In via preliminare deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente proposto mentre, deve essere dichiarata la contumacia della Commissione Territoriale competente, la quale non si è costituita, seppur ritualmente citata.

Ciò premesso e anche tenuto conto di quanto sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente



sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004; che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria; da qui consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310).

In punto di fatto, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione presso la competente commissione territoriale, tali presupposti non sono stati accertati nel presente giudizio per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Al riguardo, il ricorrente riferiva che si era allontanato dal suo Paese d'origine in quanto, viveva in un piccolo villaggio al centro del territorio di Casamance e nel corso del 2010 i ribelli avevano ucciso dapprima il padre e poi, durante una seconda incursione, rapito la sorella; nel timore di esser ucciso, aveva deciso di fuggire.

Tali vicende, oltre a riposare unicamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, ad ogni modo, non integrano quegli atti di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Tuttavia, relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o



alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";

Pertanto, in definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardano in prima persona il richiedente non potendo aver rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza;

Effettivamente in Casamance, nella regione meridionale del Senegal, da decenni ci sono scontri e disordini, e particolarmente drammatica e instabile è la condizione in cui sono costretti a vivere i senegalesi di quella regione.

Nel sito Viaggiare Sicuri curato dal nostro Ministero degli Esteri si riporta che sono stati registrati nuovi scontri con vittime tra le forze armate e presunti ribelli del movimento MFDC nella regione meridionale della Casamance; la circolazione nella regione è inoltre da considerarsi pericolosa fuori dai centri abitati e dai complessi turistici e che permane il coprifuoco nelle ore notturne sulle principali strade della regione.

Sussiste una situazione di perdurante insicurezza derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti e l'esercito regolare, che tuttavia coinvolge non solo militari e ribelli ma la stessa popolazione civile.

Il conflitto in atto trova riscontro nei rapporti dell'UNHR nel quale si dà atto che migliaia di sfollati della regione in questione hanno trovato rifugio in Ghana e non sono ancora nella condizione per potervi ritornare.

Di talchè deve ritenersi alla luce della situazione sopra descritta che nel caso di reimpatrio l'odierno ricorrente correrebbe il rischio, almeno potenziale, per la sua vita e l'integrità fisica a cagione del conflitto armato persistente nell'area della Casamance in Senegal.

Pertanto, tale capo di domanda va accolto.

Sussistono giustificati motivi per ritenere irripetibili le spese processuali, stante la natura del giudizio e la contumacia di parte resistente.

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Si comunichi.

Catania, il 3.6.2016



Il Giudice
dott.ssa Cristiana Delfa

